Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 81**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 31 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 24 gennaio 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1965
registro n. 19 Esercito, foglio n. 9

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 11 marzo 1898 (Bollettino ufficiale 1898, dispensa 11, pagina 152):

COZZI Emilio, da Brescia, soldato.

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 512), rettificato nel cognome con decreto presidenziale 23 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1963, registro n. 13 Esercito, foglio n. 40 (Bollettino ufficiale 1963, dispensa 10, pagina 776):

TONIUTTI Agostino, da Maiano (Udine), soldato.

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 546):
CHAMARD Luigi, da Firenze, sottotenente.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 341 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 81, pagina 4635):
EMILIANI Paolo, da Lugo (Ravenna), sottotenente:

Decreto luogotenenziale 1° febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 37 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 12, pagina 998):
MILARDO Sebastiano (non Michele), da Melilli (Siracusa), caporale.

Decreto luogotenenziale 19 aprile 1917, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1917, registro n. 45 Guerra, foglio n. 146 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 31, pagina 2680):
BIGNOLI Luigi, da Galliate (Novara), S. brigadiere.

Decreto luogotenenziale 13 settembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1917, registro n. 59 Guerra, foglio n. 292 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 68, pagina 5780):
STERZI Paolo, da Massa Carrara, S. Tenente medico della C.R.I.

Decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 263):
MARCHESI Giovanni, da Zandobbio (Bergamo), caporal maggiore.

Decreto legislativo 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1250):
GENTILE Alberto, da Pieve Santo Stefano (Arezzo), capitano medico.

Le sopraindicate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(2063)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 1645.

Misura del contributo dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

Per gli anni 1962 e 1963, la misura del contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è confermata nel 22,60% della retribuzione di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti e quelle di ripartizione del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e il Fondo di integrazione restano invariate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI

BOSCO — JERVOLINO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 175. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1964, n. 1646.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « C. Baudi di Vesme » di Iglesias (Cagliari).

N. 1646. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « C. Baudi di Vesme » di Iglesias (Cagliari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 106. — VILLA

LEGGE 17 marzo 1965, n. 178.

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato. In conseguenza è abrogata la norma di cui alla lettera *c*) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico.

Le lettere *d*) ed *e*) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere *c*) e *d*).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 17 marzo 1965, n. **179**.

Riapertura dei termini di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, per il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 1° febbraio 1962, n. 35, concernenti il riconoscimento a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e Tridentina dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e dei fondi speciali sostitutivi, sono richiamate in vigore per un anno dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1965, n. **180**.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, sulla istituzione dell'Ordine della « Stella della Solidarietà Italiana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, contenente norme relative all'Ordine della « Stella della Solidarietà Italiana »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, contenente norme per l'esecuzione del decreto legislativo sopraindicato;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n. 61, è sostituito dal seguente:

« L'insegna della « Stella della Solidarietà Italiana » consiste in una stella a cinque punte di metallo dorato che porta incastonata al centro una raffigurazione del « Buon Samaritano ».

La Stella di 1ª classe consiste in una stella raggiante a placca, del diametro di mm. 65, da portarsi sul lato sinistro del petto.

La Stella di 2ª classe consiste in una stella a cinque punte raggiante, del diametro di mm. 60, sostenuta da un nastro di mm. 50 di color verde con ai lati un filetto bianco e uno rosso, di mm. 4 ciascuno, da portarsi al collo.

La Stella di 3ª classe consiste in una stella a cinque punte del diametro di mm. 60, sostenuta da un nastro di mm. 33 di color verde, con ai lati un filetto bianco ed uno rosso, di mm. 3 ciascuno, da portarsi sul lato sinistro del petto.

L'insegna di 1ª classe può portarsi congiuntamente a quella di 2ª classe.

Per le donne la Stella di 2ª classe si porta appuntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine ».

Art. 2.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'articolo precedente è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1965

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 177. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **181**.

Trasferimento alla Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, per il raddoppiamento della cattedra di chimica organica, del posto di professore di ruolo già assegnato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1963-64, i posti di professore di ruolo istituiti, con effetto dall'anno accademico medesimo, con la legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di attribuire alla Facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna, per il raddoppiamento della cattedra di chimica organica, il posto di professore di ruolo già assegnato, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, per l'insegnamento di chimica fisica, alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della stessa Università di Bologna;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1962, n. 1819, è parzialmente rettificato nel senso che

il posto già assegnato alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, per il raddoppiamento della cattedra di chimica fisica, è attribuito, nell'interesse degli studi, alla Facoltà di chimica industriale della Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di chimica organica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. **182**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di Diritto regionale.

All'art. 124 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla Scuola di perfezionamento in fisica.

Scuola di perfezionamento in fisica

Art. 125. — Presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università degli studi di Trieste è istituita una Scuola di perfezionamento in fisica. Essa ha lo scopo di preparare i laureati alla ricerca scientifica nel campo della fisica nei suoi diversi indirizzi.

Art. 126. — Alla Scuola sono ammessi i laureati in fisica o in matematica o in materia affine e borsisti del Centro internazionale di fisica teorica della agenzia internazionale per l'energia atomica, che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal Consiglio direttivo per i diversi indirizzi di studio.

Art. 127. — La Scuola ha sede presso l'Università degli studi di Trieste e si avvale delle attrezzature di questa e della locale sezione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Possono finanziare la Scuola anche enti pubblici o privati. Per il conseguimento del suo scopo la Scuola può avvalersi della collaborazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste della Agenzia internazionale per l'energia atomica, secondo accordi che saranno presi dal Consiglio con la Direzione del centro.

Art. 128. — La Scuola è retta da un Consiglio composto dal direttore che presiede, e dai professori di ruolo di fisica della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Trieste.

Alle adunanze possono essere invitati anche altri professori, di ruolo e incaricati, che vi abbiano insegnamento ufficiale, nonchè il direttore del Centro internazionale di fisica teorica dell'I.A.E.A. di Trieste od un suo rappresentante.

Il direttore è eletto dal Consiglio direttivo e nominato con decreto rettorale per la durata di un biennio.

Art. 129. — Il Consiglio direttivo determina:

a) gli indirizzi di studio della Scuola;

b) i programmi dei singoli corsi d'insegnamento e la rispettiva durata;

c) il numero e le modalità degli esami richiesti per l'ammissione al secondo anno e per il conseguimento del diploma, secondo i diversi indirizzi di studio;

d) per ogni anno accademico il numero, i requisiti e le modalità per l'ammissione degli allievi;

e) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione dell'Università in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione e la frequenza ai singoli corsi.

Art. 130. — Di uno stesso insegnamento, genericamente indicato in seguito, possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma, in particolare un insegnamento annuale può essere impartito in due corsi semestrali.

Art. 131. — La Scuola, alla fine del corso di studi, conferisce, un diploma di perfezionamento in fisica. Per il conseguimento del diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo ed al secondo anno del corso di studio prescelto dal candidato e dell'esame di diploma. E' in facoltà del Consiglio direttivo di abbreviare il termine di due anni, in casi speciali, tenendo conto dei titoli dei singoli allievi, in particolare per quei provenienti da altre Scuole di perfezionamento.

Art. 132. — L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un argomento di ricerca assegnato da uno dei docenti della Scuola, su parere del Consiglio direttivo. Il candidato non riconosciuto idoneo alla prima prova dell'esame di diploma non può ripresentarsi nello stesso anno accademico.

Art. 133. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. I candidati che non riescono a superare un esame del loro corso di studio alla seconda prova, sono esclusi dalla Scuola.

Art. 134. — Gli insegnamenti previsti per la Scuola sono i seguenti:

1) Complementi di analisi matematica;
2) Complementi di fisica teorica;
3) Interazioni forti;
4) Matematica applicata;
5) Particelle elementari;
6) Teoria dei campi;
7) Teoria delle reazioni nucleari;
8) Complementi di struttura della materia;
9) Fisica dei reattori;
10) Macchine acceleratrici;
11) Progettazione e discussione di esperienze dell'alta energia;
12) Tecniche sperimentali di fisica nucleare;
13) Astrofisica;
14) Statica e dinamica dei nuclei.

Il Consiglio direttivo determina annualmente quali insegnamenti dovranno essere svolti. A questi si potranno aggiungere, anno per anno, a giudizio del Consiglio, altri corsi monografici, cicli di conferenze e seminari. Il Consiglio stabilisce quali insegnamenti dovranno essere considerati fondamentali e quali complementari per ogni determinato indirizzo di studio.

Art. 135. — Le Commissioni di esami sono costituite da insegnanti della Scuola secondo le vigenti norme degli esami universitari. Gli esami saranno svolti in due sessioni estiva e autunnale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1965, n. **183**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21, relativo agli Istituti della Facoltà di giurisprudenza è abrogato e sostituito dal seguente:

« E annesso alla Facoltà di giurisprudenza l'Istituto giuridico ordinato come seminario, ai sensi del regolamento generale universitario. L'Istituto è articolato in sezioni determinate con deliberazione del Consiglio di Facoltà ».

Art. 35. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di « Chimica delle sostanze naturali ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **184**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Sanremo (Imperia).

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Sanremo (Imperia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 108. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1965, n. **185**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Imperia.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Imperia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **186**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Gaetano da Thiene, in località Cà di Sola del comune di Castelvetro di Modena (Modena).

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 12 ottobre 1963, integrato con due dichiarazioni del 20 e 24 gennaio 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Gaetano da Thiene, in località Cà di Sola del comune di Castelvetro di Modena (Modena).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **187**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Monfalcone (Gorizia).

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 15 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe del 17 agosto 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in Monfalcone (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1965, n. **188**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Rosmini » di Montecompatri (Roma).

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Rosmini » di Montecompatri (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1964, con il quale il prof. Bruno Tenti, direttore generale del Ministero delle finanze, è stato nominato componente del Consiglio superiore di statistica per il biennio 1° dicembre 1963-30 novembre 1965, in rappresentanza dello stesso Ministero;

Considerato che il Ministero delle finanze ha designato — in sostituzione del prof. Tenti, destinato ad altro servizio — il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Alvaro Perfetti, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette, è nominato componente del Consiglio superiore di statistica, in sostituzione del prof. Bruno Tenti, per la rimanente durata del biennio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1965
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 41

(2080)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1965.

Nomina del dott. ing. Matteo Fariello a direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1964 con il quale l'ing. Eugenia Niccolò, nata Grillo, direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è collocata a riposo per raggiunti limiti di età, ai sensi dello art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, a decorrere dal 1° febbraio 1965;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Con effetto dal 1° febbraio 1965, il dott. ing. Matteo Fariello, direttore centrale del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è nominato direttore dell'Azienda stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1965

SARAGAT

MORO — RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1965
Registro n. 11 *Uff. risc. poste e telec., foglio n.* 168. — ANSALONE

(2043)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965.
Nomina di componenti il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazione al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 3 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1963, registro n. 20, foglio n. 97, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 3 novembre 1963-2 novembre 1965;

Considerato che l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dott. Donato Maselli, componente della 4ª Sezione, è deceduto;

Considerato che l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura dott. Giovanni Vitrani ha manifestato il desiderio di essere sollevato dalle funzioni di componente della 2ª Sezione per potersi dedicare più compiutamente all'assolvimento degli altri compiti attualmente affidatigli;

Considerato che il prof. Manlio Rossi Doria, componente della 4ª Sezione, ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ravvisata la opportunità di far luogo alle nomine del dott. Francesco Marenghi, in atto membro della 3ª Sezione, a membro della 4ª Sezione in sostituzione del dott. Donato Maselli; del dott. Livio Scabardi, ispettore generale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, a membro della 3ª Sezione, in sostituzione del dott. Francesco Marenghi; del dott. Vincenzo Sabatini, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura a membro della 2ª Sezione, in sostituzione del dott. Giovanni Vitrani e del prof. Dario Perini, Ordinario di economia e politica agraria, a membro della 4ª Sezione, in sostituzione del prof. Manlio Rossi Doria;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 3 novembre 1963-2 novembre 1965;

il dott. Francesco Marenghi, cessa di far parte della 3ª Sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed è nominato componente della 4ª Sezione del Consiglio medesimo, in sostituzione del dott. Donato Maselli, deceduto;

il dott. Livio Scabardi, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, è nominato componente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato alla 3ª Sezione, in sostituzione del dott. Francesco Marenghi, contestualmente nominato componente della 4ª Sezione del Consiglio medesimo;

il dott. Vincenzo Sabatini, ispettore generale del ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, è nominato componente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato alla 2ª Sezione, in sostituzione del dott. Giovanni Vitrani che cessa di far parte di detta Sezione;

il prof. Dario Perini, Ordinario di economia e politica agraria, è nominato componente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ed assegnato alla 4ª Sezione, in sostituzione del prof. Manlio Rossi Doria, dimissionario, che cessa di far parte di detta Sezione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1965

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1965
Registro n. 4, *foglio n.* 178. — ANGELINI

(2017)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1964.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di levante nel comune di Laigueglia (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 aprile 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera di levante nel comune di Laigueglia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della legge precitata, all'albo del comune di Laigueglia (Savona);

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Laigueglia, dal sig. Stefano Maglione e dall'Alleanza Cooperativa Torinese (A.C.T.) — Ente Morale — con sede in Torino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha grande interesse pubblico perchè forma un quadro panoramico di non comune bellezza, caratterizzato da vegetazione mediterranea di pini ed ulivi, costituente un caratteristico fondale per i suoi notevoli aspetti paesistici;

Decreta:

La fascia costiera di levante sita nel territorio del comune di Laigueglia, così delimitata: nord: comune di Alassio dal litorale marino alla strada vicinale di Brea; est: mare Tirreno; sud: zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958) fino alla strada vicinale di Brea, compresa la piazza dell'Ospedale; ovest: strada vicinale di Brea fino al confine con il comune di Alassio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Laigueglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 ottobre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto - Verbale n. 34

Il giorno cinque del mese di aprile millenovecentosessantadue, alle ore 15,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via dei Vegerio 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) LAIGUEGLIA: Revisione dei vincoli delle zone di interesse paesistico (fascia costiera e località Poggio);

(*Omissis*).

Il soprintendente prof. Dillon fa presente che è indispensabile che la zona già vincolata venga meglio definita con elementi topografici precisi.

La Commissione pertanto all'unanimità, con la sola astensione del sindaco di Laigueglia, approva il vincolo delle seguenti zone:

(*Omissis*).

a) *fascia costiera di levante* - così delimitata:

Nord: comune di Alassio dal litorale marino alla strada vicinale di Brea.

Est: mare Tirreno.

Sud: zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958) fino alla strada vicinale di Brea, compresa la piazza dell'Ospedale.

Ovest: strada vicinale di Brea fino al confine con il comune di Alassio.

La motivazione proposta è la seguente:

« Zona collinare formante un quadro panoramico di non comune bellezza, caratterizzato da vegetazione mediterranea di pini ed ulivi, costituente fondale che vale ad individuare la località per i notevoli aspetti paesistici ».

(*Omissis*).

Alle ore 18,15 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: avv. Costantino BARILE

Il segretario: ing. Domenico D'AMBROSIO

(2025)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di ponente nel comune di Laigueglia (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 aprile 1962, ha proceduto alla revisione del vincolo imposto, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, sulla fascia costiera di Laigueglia (Savona);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Laigueglia;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Laigueglia e dal signor Rinaldo Marliani;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso paesistico di non comune bellezza per la sua unità e le sue caratteristiche ambientali e naturali, offrendo inoltre notevoli punti di vista e belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Laigueglia, costituita dalla fascia costiera di ponente, così delimitata: nord, via San Sebastiano a partire dal mare Tirreno; dal termine di detta strada, all'incrocio con via Novaro, in linea retta fino all'incrocio delle strade vicinali Colla Micheri e per Stellanello, strada vicinale per Stellanello fino al confine con il comune di Andora; est, mare Tirreno; sud, confine con il comune di Andora; ovest, confine con il comune di Andora, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Laigueglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 ottobre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto - Verbale n. 34

Il giorno cinque del mese di aprile millenovecentosessantadue, alle ore 15,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via dei Vegerio 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) LAIGUEGLIA: Revisione dei vincoli delle zone di interesse paesistico (fascia costiera e località Poggio):

(*Omissis*).

Il soprintendente prof. Dillon fa presente che è indispensabile che la zona già vincolata venga meglio definita con elementi topografici precisi.

La Commissione pertanto all'unanimità, con la sola astensione del sindaco di Laigueglia, approva il vincolo delle seguenti zone:

(*Omissis*).

b) *fascia costiera di ponente* - così delimitata:

Nord: via San Sebastiano a partire dal mare Tirreno; dal termine di detta strada, all'incrocio con via Novaro, in linea retta fino all'incrocio delle strade vicinali Colla Micheri e per Stellanello, strada vicinale per Stellanello fino al confine con il comune di Andora.

Est: mare Tirreno.

Sud: confine con il comune di Andora.

Ovest: confine con il comune di Andora.

La motivazione proposta è la seguente:

« Località costituente un complesso paesistico di non comune bellezza per la sua unità e le sue caratteristiche ambientali e naturali. Presenta notevoli punti di vista da tutelare per assicurarne il pubblico godimento ».

(*Omissis*).

Alle ore 18,15 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: avv. Costantino BARILE

Il segretario: ing. Domenico D'AMBROSIO

(2026)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenére l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

Polizza « 2 M », relativa all'assicurazione, a premio annuo indipendente dall'età, di un capitale fisso pagabile in caso di vita dell'assicurato alla scadenza ventennale del contratto, ovvero, in misura ridotta crescente in caso di premorienza dell'assicurato stesso, con garanzia supplementare per morte dovuta ad infortunio.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1928)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di due tariffe e delle relative condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe e relative condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo presentate dalla Società « Alleanza assicurazioni », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1960:

Tariffa GR, relativa all'assicurazione temporanea, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato avvenga entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa GRi, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o d'invalidità, con scadenza annuale rinnovabile di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità dell'assicurato si verifichino entro l'anno di durata contrattuale.

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura, corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti da imprese della provincia di Trapani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali e delle professioni ed arti della provincia di Trapani, è determinato come segue:

Vitto (per due pasti) . .	L.	320	giornaliere
Alloggio	»	65	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1978)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da imprese della provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali e commerciali della provincia di Siena, è determinato come segue:

1° piatto	L.	30
2° piatto	»	25

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1979)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura, corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti da imprese della provincia di Sassari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, commerciali e agricole della provincia di Sassari, è determinato come segue:

Vitto:			
un pasto	L.	3.600	mensili
due pasti	»	7.000	»
Alloggio	»	3.000	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1973)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura somministrate ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura somministrate a titolo o in sostituzione della mensa aziendale ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Bari è determinato in L. 50 giornaliere.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Determinazione della spesa per l'anno 1965 del Servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e lo art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura della spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1964, concernente la determinazione per l'anno 1964 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1965 il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata:

Decreta:

Art. 1.

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1965, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate, è stabilito nelle seguenti misure:

a) Gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati) . .	L.	1.847.721.600
2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	2.879.530.600
3) Assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	2.962.870.600
4) Assegni familiari . . .	»	2.076.397.600
Totale . . .	L.	9.766.520.400

b) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

Assicurazione per le malattie e tutela della maternità . . .	L.	2.133.955.148

c) Gestioni di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti:

Assicurazione di malattia per i coltivatori diretti	L.	719.524.452
Totale generale . . .	L.	12.620.000.000

Art. 2.

Il contributo di cui alla lettera *a*), n. 3, del precedente articolo a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, è comprensivo di quello dovuto dalla stessa gestione al Servizio per i contributi agricoli unificati, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(2058)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali », in Parma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Mostra internazionale delle industrie per le conserve alimentari - Conserve - imballaggi - impianti ed attrezzature industriali » che avrà luogo a Parma dal 20 al 30 settembre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 marzo 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2098)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1965.

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « L'Aratro », con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la lettera del Tribunale civile e penale di Arezzo, in data 13 marzo 1962, con la quale si comunica che la Società cooperativa agricola « L'Aratro », con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo), con verbale dell'assemblea straordinaria dei soci, per rogito Cantucci, in data 28 marzo 1954, venne sciolta e fu nominato liquidatore il dott. Mario Alamanni;

Considerato che il predetto liquidatore non ha depositato i bilanci di liquidazione annuali relativi agli anni 1954-1960, nè quello finale;

Considerato peraltro, che l'assemblea dei soci non è in grado di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Ritenuta pertanto la necessità di procedere alla nomina di un nuovo liquidatore dell'ente in argomento, in sostituzione del dott. Alamanni;

Visto l'art. 2545 del Codice civile;

Decreta:

Il dott. Mario Giunti è nominato liquidatore della Società cooperativa agricola « L'Aratro », con sede in Loro Ciuffenna (Arezzo), costituita in data 27 maggio 1948 per rogito Cantucci, in sostituzione del dottor Mario Alamanni.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(2093)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1965, il comune di Cesena (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2141)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1965, il comune di Torre Annunziata (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 722.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2143)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 7126/1968 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Toscano Ettore, nato a Montenero di Bisaccia il 16 dicembre 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 184 riportata in catasto alle particelle numeri 1703-*s* e 1703/$^1/_{11}$ del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 228.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 7125/1967 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Cibelli Vincenzino, nato a Montenero di Bisaccia il 3 giugno 1938, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estese mq. 345 riportate in catasto alle particelle numeri 1278/1, 1703/$^1/_8$, 1278-*m* e 1703/$^1/_7$ del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia, e nella planimetria tratturale con i numeri 239 e 240.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 7130/1972 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ricchiuto Francesco, nato a Montenero di Bisaccia il 26 giugno 1933, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 170 riportata in catasto alla particella n. 1278-*i* del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 238.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 7131/1973 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Vincenzo Maria-Giuseppa, nata in Montenero di Bisaccia l'11 maggio 1907, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 94, riportata in catasto alla particella n. 1278-*F* del foglio di mappa 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 235.

(2105)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale « C. Montanari » di Verona, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Verona numero 35832/1ª dell'8 gennaio 1965, il preside dell'Istituto magistrale « C. Montanari » di Verona, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto è autorizzato ad accettare dal prof. Benedetti Augusto la somma di L. 500.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Olga Benedetti Tentori e prof. Benedetti Augusto ».

(2135)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Berchet » di Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 97635 del 25 novembre 1964, il preside del Liceo ginnasio statale « Berchet » di Milano, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dal prof. Sergio Martinelli, per conto del Comitato per le onoranze al fu prof. Arturo Brambilla, la somma di L. 4.000.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « Prof. Arturo Brambilla ».

(2136)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato dell'ex campo di tiro a segno di Montalto Marche

Con decreto interministeriale n. 272 del 10 dicembre 1963 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile « ex campo di tiro di Montalto Marche » riportato in catasto nel comune di Montalto Marche ai fogli 21 e 22 mappali 14, 356, 357 e 58 della estensione complessiva di mq. 2276.

(2103)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 13 marzo 1965, concernente la nomina dei componenti il Consiglio generale del Banco di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 in data 20 marzo 1965, a pagina 1259, i nominativi dei membri del Consiglio generale in rappresentanza delle provincie di Bari, Benevento e Genova sono rispettivamente rettificati come segue:

Angelini De Miccolis avv. Vincenzo;
Cardone avv. Vincenzo;
Risso dott. Massimo.

(2207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 30 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,88	624,93	624,8650	624,85	624,87	624,87	624,85	624,87	624,88
$ Can.	577,32	577,60	577,80	578,20	576,20	577,43	577,95	577,25	577,35	577,35
Fr. Sv.	143,68	143,65	143,645	143,645	143,65	143,70	143,65	143,65	143,68	143,67
Kr. D.	90,25	90,24	90,29	90,29	90,20	90,25	90,28	90,25	90,26	90,25
Kr. N.	87,34	87,37	87,38	87,37	87,30	87,36	87,37	87,35	87,36	87,35
Kr. Sv.	121,67	121,65	121,67	121,65	121,65	121,67	121,655	121,67	121,67	121,67
Fol.	173,63	173,61	173,60	173,585	173,65	173,65	173,57	173,62	173,65	173,57
Fr. B.	12,58	12,585	12,59	12,59	12,585	12,58	12,59	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,49	127,50	127,49	127,45	127,51	127,50	127,50	127,51	127,48
Lst.	1743,49	1744,50	1744,80	1744,55	1744,30	1743,82	1744,60	1743,60	1743,80	1744,50
Dm. occ.	157,06	157,01	157,03	157,04	157 —	157,07	157,04	157,05	157,07	157,04
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1925	24,15	24,19	24,1935	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,74	21,74	21,75	21,74	21,80	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 30 marzo 1965

Titolo	
Rendita 5 % 1935	101,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1965

Valuta	
1 Dollaro USA	624,867
1 Dollaro canadese	578,075
1 Franco svizzero	143,647
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	173,577
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,495
1 Lira sterlina	1744,575
1 Marco germanico	157,04
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,741

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sostituzione di un membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione della citata legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 49/P.2.1.1. e n. 32/P.2.1.1. rispettivamente del 13 dicembre 1963 e 10 agosto 1964 concernenti la nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso stesso;

Delibera:

L'ispettore capo Di Benedetto dott. Antonio è nominato membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo Sanna ing. Carlo impossibilitato a proseguire nell'incarico per ragioni di servizio.

Roma, addì 15 marzo 1965

p. *Il direttore generale*: FIENGA

(2128)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Assunzione, senza concorso, di cinquanta ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964 (registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 274) concernente la nomina ad operai dello Stato di 3ª categoria in prova, di seicentocinquanta ex allievi operai della Marina militare, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965 (registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 87) concernente la nomina ad operai dello Stato di 3ª categoria in prova, di duecentosettantasei ex allievi operai della Marina militare, ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 345;

Determina:

Art. 1.

E' fissato in cinquanta unità il numero dei posti per i quali gli ex allievi delle Scuole allievi operai della Marina militare, che abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle suddette Scuole, possono chiedere di essere assunti, senza concorso, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima, con la qualifica di mestiere e per le sedi sottoindicate, sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2:

Qualifica di mestiere	N. dei posti	Sede di prima destinazione	Attestato di idoneità rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina per l'esercizio di uno dei sottoindicati mestieri
Aggiustatore meccanico	1 2 2 1 10	Augusta Brindisi La Maddalena La Spezia Taranto	Aggiustatore meccanico, congegnatore comune, congegnatore meccanico di precisione, congegnatore meccanico di precisione per artiglieria, congegnatore meccanico di precisione per siluri, congegnatore turbine a vapore, congegnatore macchine frigoriferi, congegnatore montatore di macchine, frigorista, orologiaio e cronometrista, ottico.
Carpentiere in ferro	1 1 1 1	Augusta Brindisi La Spezia Taranto	Carpentiere in ferro, carrozziere in ferro, tracciatore, tracciatore carpentiere, tracciatore di sala, tracciatore navale.
Carpentiere in legno	1	Brindisi	Carpentiere in legno.
Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche	2	La Spezia	Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche, fresatore, tornitore, tornitore fresatore, tornitore in metalli.
Elettricista bobinatore elettrico	4	Taranto	Elettricista bobinatore elettrico, elettricista per smagnetizzazione.
Elettricista circuitista elettrico	1 2 6	La Maddalena La Spezia Taranto	Congegnatore elettricista, elettricista, elettricista circuitista, montatore di telefoni.
Fonditore e staffatore a mano	1	Augusta	Fonditore e staffatore a mano.
Idraulico o tubista	4	La Spezia	Calderaio, idraulico, ramiere tubista, tubista, tubista e idraulico.
Motorista	1 5	La Spezia Taranto	Congegnatore motorista, montatore motorista, motorista, motorista macchine a vapore.
Preparatore di laboratorio in genere	1	Taranto	Preparatore di laboratorio, preparatore di laboratorio chimico, preparatore di laboratorio fisico.
Radiomontatore	1	Taranto	Ecogoniometrista, radarista, radiomontatore.
Saldatore elettrico ed autogenista	1	Taranto	Saldatore elettrico, saldatore elettrico autogenista.

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 nè superiore ai 35, salvo quanto stabilito al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire, in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Il limite di età di anni 35, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 39 per coloro che abbiano conseguito ricompense al valore militare (art. 17 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48);

2) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militari, ovvero come militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi della Libia, dell'Africa orientale e dei territori di confine, e per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, purchè complessivamente gli aspiranti non superino i quaranta anni di età;

3) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato, inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 4.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1) con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità previsto dal successivo art. 5, lettera *d*), posseduta dal candidato;

4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

6) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

7) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso;

8) se ha riportato condanne penali precisando, in caso affermativo, la natura del reato, la pena subita e, possibilmente, la data della sentenza.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il suo preciso recapito e il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa-Marina non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono; per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 5.

Nello stesso termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma), a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta bollata da L. 400;

b) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

c) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria in orginale o copia notarile autenticata su carta da bollo da L. 400;

d) attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere rilasciato da una Scuola allievi operai della Marina;

e) certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente Il predetto documento non puo essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza; ovvero, per i minori degli anni 21, certificato attestante l'inesistenza di motivi che precludano l'iscrizione nelle liste elettorali;

g) eventuali titoli di precedenza, giusta il successivo art. 8, comma terzo;

h) documento militare:

1) per gli aspiranti alla assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 400.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre il suddetto documento;

2) per gli aspiranti che si trovino alle armi alla data di presentazione della domanda: dichiarazione in tal senso rilasciata dal Comando;

3) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

4) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati

alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

5) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

Gli aspiranti alla assunzione che si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere b), e) ed f) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di assunzione al lavoro.

Art. 6.

Prima della nomina, gli aspiranti alla assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'Amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità fisica del candidato, pronunciato dall'apposita Commissione medica composta a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, è definitivo e preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 7.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti alla assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 2 sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 8.

Gli aspiranti alla assunzione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova per il periodo di mesi 6.

Le nomine sono disposte, anche in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza della Marina, previo saggio teorico pratico.

A parità di merito si osserverà l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo suindicato, saranno tenuti scoperti, nella 4ª categoria ed occorrendo nella 2ª e nella 1ª categoria, oltre che nella 3ª categoria, ove esistano o man mano che si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella 3ª categoria.

Art. 9.

Gli allievi operai nominati in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1965
Registro n. 15 Difesa-Marina, foglio n. 73

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione della marina militare e da inviare al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 4 della determinazione ministeriale).

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione salariati - Sezione 4ª — ROMA

Il sottoscritto . . . ., residente in . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . . . n. . ., presa visione della determinazione ministeriale . . . . pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima per la qualifica di mestiere di . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . .; (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . . . rilasciato dalla Scuola allievi operai di . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 della determinazione ministeriale . . . . perchè . . . . (indicare i motivi che danno diritto all'aumento dei limiti di età).

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione e di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne riportate, precisando la natura del reato e la pena inflitta).

Data . . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

(La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartiene. Per l'aspirante che si trovi all'estero, la firma dovrà essere autenticata dall'autorità consolare competente. Non è ammessa l'autenticazione della firma da parte di autorità diverse da quelle sopraindicate).

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di assunzione al lavoro quale operaio in prova di 3ª categoria nell'Amministrazione militare marittima, in base alla determinazione ministeriale 1° marzo 1965 ».

(2088)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a centodue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono attualmente disponibili novantadue posti e che altri dieci posti si renderanno disponibili entro il periodo dei sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti centodue posti, otto sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, ed essere di statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro);

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 8);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati e invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1960, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano già dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti od operai di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina o della Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposti a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposti preventivamente alla suddetta visita medica di controllo.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2; purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comu-

nicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove conseguano la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesca) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesca, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che desiderano concorrere anche agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica di controllo, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno — a tal fine — invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

In particolare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti od assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre la debita documentazione delle rispettive qualifiche, rilasciata dalle competenti autorità, a termini delle vigenti disposizioni;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, in carta da bollo;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che la madre o il padre fruiscono di pensione;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° gennaio 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in

carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno fare risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori, od operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 8;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo, dovranno, inoltre, produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del seguente art. 8.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o attestante che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dallo ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) ove richiesto dall'Amministrazione, certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento del servizio, ed altresì che ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro). Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre, contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per coloro che siano invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado dell'invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) eventuale certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'articolo 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di essi siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;
2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);
3) diritto costituzionale ed amministrativo;

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;
2) economia politica e scienza delle finanze;
3) diritto del lavoro;
4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;
5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;
6) medicina legale;
7) nozioni di statistica;
8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesca) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;
2) telegrafia;
3) fotografia;
4) lingue straniere (francese, inglese o tedesca) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8) delle materie di esame.

I candidati che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta ed orale in questa lingua. La prova scritta di italiano consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 362

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale. — ROMA

Il sottoscritto . . nato il . . . . a . . . e residente in . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centodue posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . . conseguita presso . in data . .;

5) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . . addì .

Firma e indirizzo

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dallo art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto della Amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) Gli aspiranti che intendano concorrere agli otto posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Gli aspiranti cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere - francese, inglese, o tedesca - diverse da quella scelta come obbligatoria).

G) Gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(2089)

Graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frosinone

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 luglio 1962, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frosinone;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Frosinone nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Epifani dott. Francesco	punti	92,07	su 132
2.	Zaffarano dott. Michele	»	88,82	»
3.	Bitetti dott. Giuseppe	»	86,29	»
4.	Mangano dott. Gaetano	»	85,31	»
5.	Caporusso dott. Domenico	»	84,21	»
6.	Nobile Cosimo, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748		83 —	»
7.	Di Santo dott. Angelo	»	83 —	»
8.	Pelosi dott. Luigi	»	81,68	»
9.	Cantanna dott. Pietro	»	81,29	»
10.	Schinco dott. Emilio	»	80,64	»
11.	Assenza dott. Salvatore	»	79,02	»
12.	Varone dott. Domenico	»	78,96	»
13.	Tarabini dott. Ludovico	»	78,95	»
14.	Fanelli dott. Filippo	»	78.11	»
15.	Graziani dott. Marcello	»	78,02	»
16.	Mennini dott. Aldo	»	77,68	»
17.	Gaetani dott. Leonida	»	77,44	»
18.	Di Pietro dott. Alfio	»	77,27	»
19.	Di Filippo dott. Costanzo	»	77,03	»
20.	Sardella dott. Pasquale	»	76,73	»
21.	Costanzo dott. Giuseppe	»	76,45	»
22.	Carlevaro dott. Oscar	»	76,23	»
23.	Caimmi dott. Luigi	»	76,10	»
24.	Bello dott. Pietro	»	76,09	»
25.	Lo Iacono dott. Domenico	»	76 —	»
26.	Bertinetti dott. Mario	»	75,97	»
27.	Castellaneta dott. Francesco	»	75,72	»
28.	Rondinini dott. Aleardo	»	75,13	»
29.	Martino dott. Francesco	»	75,10	»
30.	Russo Luccarelli Archita	»	75,02	»
31.	Facciolo Francesco	»	75 —	»
32.	Monaco dott. Settimio	»	74,96	»
33.	Baventore dott. Francesco	»	74,55	»
34.	Panebianco dott. Gaetano	»	74,50	»
35.	Guerrieri dott. Domenico	»	74,37	»
36.	Zito dott. Francesco	»	74,20	»
37.	Lauro dott. Ettore	»	73,70	»
38	Valente dott. Carlo	»	73,52	»
39.	Pieschi dott. Antonio	»	73,45	»
40.	Bellizzi dott. Francesco	»	73,18	»
41.	Ferri dott. Raffaele	»	73,05	»
42.	Rebonato Rinaldo	»	73 —	»
43.	Milella dott. Michele	»	72,72	»
44.	Cacciatore dott. Vincenzo	»	72,65	»
45.	Lombardi dott. Antonio	»	71,81	»
46.	Cassano dott. Pasquale	»	71,80	»
47.	Alagna dott. Gaetano	»	71,75	»
48.	Gangi dott. Rosario	»	71,30	»
49.	Righi dott. Giovanni	»	71,20	»
50.	Colonna Giovanni	»	71 —	»
51.	Calvano Carlo	»	70,58	»
52.	Manfredi dott. Francesco	»	70,22	»
53.	Pacileo dott. Vincenzo	»	69,51	»
54.	Ferrigni dott. Giovanni	»	69,50	»
55.	Zaccaria dott. Mario	»	69,38	»
56.	Grimaldi Sisto Antonio	»	69,02	»
57.	Coppa dott. Gerardo	»	68,92	»
58.	Palatiello dott. Vincenzo	»	68,69	»
59.	Bergamini dott. Menelao	»	68,50	»
60.	Campese dott. Dario	»	68,27	»
61.	Pizzurro dott. Carlo	»	68,18	»

62. Schlitzer dott. Pasquale	punti 67,96	su 132
63. Mistrangelo dott. Pio	» 67,60	»
64. Belvedere dott. Giuseppe	» 67,36	»
65. Fuscà dott. Cesare	» 66,78	»
66. Di Vita dott. Luigi	» 66,53	»
67. Tollis dott. Aldo	» 66,40	»
68. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 65,55	»
69. Di Mauro dott. Giuseppe	» 65,38	»
70. Di Pietrantonio Saverio	» 65,18	»
71. Lapone Giovanni	» 64,99	»
72. Amelio dott. Enrico	» 64,72	»
73. Cusumano dott. Lorenzo	» 64,60	»
74. Medicamento dott. Umberto	» 64,35	»
75. Verga dott. Vincenzo	» 64,16	»
76. Montefusco dott. Gerardo	» 64 —	»
77. Finarelli dott. Arnaldo	» 63,42	»
78. Garzilli Arnaldo	» 63 —	»
79. Vittorini Vittorio	» 62,72	»
80. Iannelli Andrea	» 62,54	»
81. Vannocchi Gregorio	» 61,26	»
82. Marchetti Valeriano, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	» 61 —	»
83. Franzoni Ferrante	» 61 —	»
84. Russo Luigi	» 60,83	»
85. Tobia Pietro	» 60,66	»
86. Nervo Carlo	» 60 —	»
87. Napolitano Alfonso	» 59,66	»
88. Pastore dott. Ettore	» 59,50	»
89. Flacco Fioravante	» 59,24	»
90. Di Stefano Ruggero	» 58,50	»
91. Bertino dott. Giuseppe	» 58,31	»
92. Lebuis Assuero	» 58,16	»
93. Trapani Leopoldo	» 57,56	»
94. D'Andrea Nicandro	» 55,33	»
95. Cela Arcangelo	» 54,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2166)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di seconda classe per l'istruzione artistica, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma terzo — del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 7 del 18 febbraio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 ottobre 1964 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione artistica, indetto con decreto ministeriale 24 agosto 1963.

(2120)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1964, registro n. 86, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i decreti presidenziali 11 gennaio 1956, n. 5 e 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con il decreto ministeriale 6 ottobre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato.

Membri:

Cangemi prof. Raffaele, ordinario f.r. di Scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Napoli;

Galateria prof. Luigi, ordinario di diritto amministrativo nell'Università di Firenze;

Pastore dott. Pasquale, direttore generale dell'Amministrazione dell'Esercito;

Ferrara dott. Giuseppe, ispettore generale dell'Amministrazione dell'Esercito.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il direttore di sezione Taurisano dott. Aniello.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 febbraio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1965
Registro n. 20 Esercito, foglio n. 122

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova

Le prove scritte del concorso per esami a ventisei posti di consigliere di 3ª classe in prova, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 13 e 14 aprile 1965, alle ore 8.

(2173)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.